



# NEGOZIATI DI LIBERO SCAMBIO UE- VIETNAM - ACCORDO DI PRINCIPIO

Settembre 2015

### **“Accordo di Principio” sui negoziati commerciali UE - Vietnam**

*Il 4 agosto scorso le parti hanno raggiunto un “accordo di principio” (di seguito “accordo”) sui negoziati avviati nel giugno 2012. Sebbene conclusosi con un Paese ancora formalmente “in via di sviluppo”, l’accordo fornisce significativi elementi di simmetria che stabiliscono un livello di ambizione al di sotto del quale non potranno scendere gli altri paesi asiatici, affermando perciò un significativo benchmark regionale per la UE. Confindustria ha predisposto ed inviato al Governo un documento di analisi ed osservazioni la cui stesura si è conclusa a fine giugno, perciò non poteva tenere conto degli sviluppi qui riportati. Va segnalato tuttavia che essi andranno verificati ed approfonditi alla luce della finalizzazione dei testi ufficiali. I parametri dell’accordo andranno infatti tradotti in testi giuridici, formalizzati e sottoposti all’approvazione del Consiglio e del Parlamento Europeo entro fine anno.*

**Copertura tariffaria e periodi transitori.** Complessivamente, la riduzione interesserà il 99,5% delle linee tariffarie. All’entrata in vigore dell’accordo, il 71% delle esportazioni vietnamite (84% delle linee tariffarie) entreranno nell’UE a dazio zero, a fronte di uno smantellamento del 65% dei dazi all’importazione (49% delle linee tariffarie) da parte vietnamita. Dopo 7 anni, l’UE avrà liberalizzato quasi tutte le importazioni dal Vietnam e il Vietnam il 97% delle importazioni UE (92% delle linee tariffarie). Il resto delle importazioni UE sarà liberalizzato a 10 anni. Le rispettive sensibilità saranno tutelate attraverso alcune esclusioni da parte vietnamita (per linee tariffarie di scarso interesse per l’UE, ad esempio il tabacco in foglie) o tramite la fissazione di TRQ da parte UE. L’asimmetria caratterizza quindi soltanto i periodi transitori (c.d. *staging*) riservando al Vietnam un periodo massimo di 10 anni rispetto ai 7 dell’UE.

**Principali Interessi offensivi EU.** Nel settore *automotive*, avente dazi medi del 38% l’impatto della liberalizzazione daziaria appare rilevante. Lo *staging* per le auto è stato fissato in 10 anni (9 per le auto di grossa cilindrata: > 3000cc benzina, > 2500cc gasolio), quello per la componentistica auto in 7 anni (3-5 anni per alcune componenti elettriche, 7 anni per i pneumatici, 10 anni per quelli rigenerati per i quali c’è produzione in Vietnam). Per i motoveicoli, lo *staging* sarà in 7 anni per quelli superiori a 150cc, 10 anni per quelli di cilindrata inferiore. Il 75% delle esportazioni di macchinari e apparecchiature UE saranno liberalizzate all’entrata in vigore dell’accordo, il 97% dopo cinque anni e il resto dopo 7 anni. Per i prodotti della chimica (circa il 10% dell’export UE), la liberalizzazione sarà pari al 68% all’entrata in vigore, 75% a tre anni, 95% a cinque anni e totale dopo 7 anni. Circa il 50% dei prodotti farmaceutici UE entrerà in Vietnam a dazio zero all’entrata in vigore, il resto dopo 7 anni. Il 100% dei tessuti UE sarà liberalizzato all’entrata in vigore. Ulteriori benefici sono attesi per i settori del pellame e dell’arredamento, attualmente soggetti a dazi medi rispettivamente del 9% e del 21,9%. Vini e liquori, che sono soggetti a protezione tariffaria media intorno al 50%, saranno liberalizzati dopo 7 anni, la birra dopo 10. La carne di maiale congelata sarà *duty free* dopo 7 anni, i prodotti lattiero-caseari dopo 5 e le preparazioni alimentari dopo 7.

Il pollame sarà completamente liberalizzato in 10 anni. Per quanto riguarda i prodotti ittici, il Vietnam ha accettato di liberalizzare all'entrata in vigore le importazioni di salmone, halibut, trota e aragosta e a 3 anni quelle di altri pesci. Il Vietnam manterrà invece un periodo di smantellamento più lungo per le sigarette, nonché i contingenti tariffari WTO già esistenti (anche se con la riduzione a 0 del tasso in 10 anni) per tabacco greggio, zucchero raffinato, sale e uova.

**Principali sensibilità difensive UE.** Lo *staging* dei dazi UE per le linee tariffarie del settore tessile andrà da 5 a 7 anni per le voci più sensibili, mentre sarà di 3 anni, oppure all'entrata in vigore, per quelle meno sensibili. Per le calzature in pelle, la liberalizzazione avverrà in 7 anni per le scarpe, 5 per gli stivali, 3 per i sandali in pelle. Piena e immediata liberalizzazione invece per le calzature in plastica e/o il tessile per lo sport. Per il riso spezzato è prevista la piena liberalizzazione, con riduzione del 50% delle tariffe al momento dell'entrata in vigore dell'accordo e in modo lineare in 5 anni per il restante 50%. Inoltre, è previsto un TRQ di 30.000 tonnellate per il riso lavorato, 20.000 tonnellate per il riso semi-greggio (equivalente a 13.800 tonnellate di riso lavorato) e 30.000 per quello aromatizzato (sarà da stabilire la ripartizione tra le diverse qualità). Da segnalare che la richiesta di TRQ del Vietnam era molto più elevata.<sup>1</sup> Per i prodotti carnei è prevista una piena liberalizzazione con periodi transitori, che per le esportazioni dal Vietnam saranno: 3 anni per la carne bovina; 3 anni per il maiale congelato; 7 anni per il maiale fresco e 9 per alcune linee tariffarie specifiche; 7 anni per il pollame, per il quale anche l'UE ha fissato un TRQ di 20.00 tonnellate.

**Beni industriali.** Previsto un tasso di liberalizzazione pari al 99% delle linee tariffarie, sia in termini numerici che di valore, con un principio, come detto, di simmetria degli impegni. Il Vietnam sarebbe stato anche disposto ad una liberalizzazione ulteriore che, tuttavia, non era possibile per l'UE, a causa di alcune sensibilità difensive, soprattutto per alcune tariffe agricole, che hanno richiesto la definizione di contingenti tariffari (TRQ) a dazio zero.

---

<sup>1</sup> Questo capitolo è stato oggetto di rimostranze da parte delle associazioni dei produttori di riso. Secondo la Commissione UE, tuttavia, la liberalizzazione del riso spezzato ed il TRQ dell'aromatizzato non sono in competizione con le produzioni europee. La competizione c'è solo per il riso lavorato ma il relativo TRQ (30.000 + semigreggio che equivale ad altre 14.000 ton di prodotto finito) è ritenuto del tutto sostenibile. Il fabbisogno complessivo dell'UE, infatti, ha raggiunto nel 2014 i 2,5 milioni di tonnellate e per il 2024 sono stimate 2,9 milioni di tonnellate. Per contro l'attuale capacità di esportazione del Vietnam è di circa 8 milioni di tonnellate annue. Inoltre, in base ai dati in possesso della Commissione, il regime *duty free/quota free* applicato ai paesi che godono del regime EBA – *Everything But Arms* (in particolare Cambogia e Myanmar) non ha avuto effetti sui prezzi in Europa né sulla contrazione delle superfici coltivate. Il TRQ concesso al Vietnam, per il quale il riso rappresenta uno dei principali interessi offensivi, non sarebbe quindi suscettibile di creare effetti discorsivi, anche perché non si innesta su una situazione di difficoltà dei produttori (che godono di una delle più cospicue sovvenzioni in ambito agricolo). Anche per altri prodotti agricoli sensibili sono stati previsti TRQ: 20.000 tonnellate per lo zucchero (combinato tra le diverse tipologie); 11.500 per il tonno in scatola (piena liberalizzazione dopo 7 anni per i loin che sono utilizzati anche dall'industria europea dell'inscatolamento); 500 tonnellate per il pesce surimi; 5000 tonnellate per il mais (piena liberalizzazione per il baby mais); 350 tonnellate per i funghi; 400 per l'aglio; 30.000 tonnellate per l'amido di manioca, 1000 tonnellate per l'etanolo. Inoltre, verranno liberalizzate all'entrata in vigore le importazioni di gamberi non lavorati, mentre il pangasio entrerà a dazio zero a tre anni.

**Servizi.** Buoni risultati sebbene non siano state rimosse tutte le restrizioni per i settori più sensibili. I miglioramenti hanno riguardato soprattutto l'accesso al mercato dei servizi TLC, soprattutto per quelli "a valore aggiunto", grazie alla rimozione dell'*equity cap*. Miglioramenti anche per i servizi finanziari, soprattutto per i servizi assicurativi (servizi di ri-assicurazione, salute), mentre non vi sono stati progressi sostanziali nei servizi bancari (dove l'*equity cap* verrà aumentato al 49% in 5 anni). Nei servizi marittimi, altro settore in cui l'UE era particolarmente offensiva, buona apertura per il dredging (dragaggio) ed il feederling (imbarcazioni di piccolo cabotaggio per movimentazione merci nei porti). Per quanto riguarda l'apertura di nuove rotte di navigazione interna, l'accesso è stato garantito solo per una nuova tratta per ciascuna compagnia. Nei servizi di distribuzione è stato sancito il principio della non-discriminazione, anche per il caso spinoso delle licenze per la distribuzione di vini ed alcolici (settore offensivo per l'UE, dove è stato garantito il rinnovo delle licenze in corso) e della distribuzione dei prodotti farmaceutici. Impegni sono stati assunti dal Vietnam anche nei servizi postali e attività di corriere, ad eccezione di quelli coperti dal servizio universale.

**Regole di Origine.** Il risultato è da considerarsi positivo in quanto aderente alle regole UE. Il relativo protocollo prevede il principio di "non-alterazione", più favorevole agli esportatori UE rispetto alla disposizione del "trasporto diretto" prevista da altri FTA<sup>2</sup>. Gli esportatori europei potranno presentare una autocertificazione o il certificato EUR.1. Il cumulo è stato consentito al Vietnam solo in due casi: 1) per il tessile (linee tariffarie 61 e 62), con un cumulo "orizzontale" con la Corea del Sud, fermo restando il generale principio della "doppia trasformazione", nostro caposaldo in questo negoziato, per i capitoli tariffari 50-63, senza alcuna eccezione; 2) per alcuni prodotti della pesca (seppie/calamari e polpo), con cumulo limitato agli altri paesi ASEAN legati da FTA all'UE.

**"Made in EU" per i prodotti non agricoli.** Il Vietnam ha accettato di riconoscere il marchio di origine "Made in EU" per i prodotti non agricoli, ad eccezione di quelli farmaceutici, in linea con la percezione di una maggiore integrazione degli operatori manifatturieri dell'Unione. Tuttavia, continueranno ad essere accettati i marchi specifici degli Stati membri.

**Duty Draw Back.** Non vi sarà alcuna esclusione "orizzontale", perché l'impatto è stato valutato sostenibile (si applica ai paesi con cui il Vietnam ha un FTA). La Commissione non lo ritiene un precedente in quanto ricalca quanto previsto già da altri FTA (Colombia/Perù, Centro America). Il limite di tolleranza per il DDB è stato fissato al 10%.

**Barriere non tariffarie.** Il Vietnam si impegna ad aderire agli standard internazionali nella predisposizione delle proprie regolamentazioni, delle disposizioni sulle licenze e le procedure doganali, dei progressi conseguiti nel settore SPS per l'esportazione di

<sup>2</sup> La "non alterazione significa che le merci possono transitare e restare in deposito in altri paesi a condizione che non subiscano ulteriori lavorazioni, laddove il "trasporto diretto" impone invece che la spedizione avvenga direttamente.

prodotti animali e vegetali, con il riconoscimento dei principi di regionalizzazione e il riconoscimento della UE come singola entità<sup>3</sup>.

**Investimenti.** I risultati sull'accesso al mercato nei settori non terziari sono ambiziosi (in linea con i negoziati CETA e Singapore). Il Vietnam ha infatti eliminato le restrizioni in molti ambiti, con limitate eccezioni (escluse silvicoltura, pesca e acquacoltura, attività estrattive e produzione energetica. Permangono alcune limitazioni per la produzione di motoveicoli e di attrezzature di trasporto.<sup>4</sup> Per quanto riguarda la protezione degli investimenti, vi sono ancora alcuni elementi da fissare ed il capitolo è sostituito da un "placeholder".<sup>5</sup>

**Appalti Pubblici.** Risultati soddisfacenti. A livello centrale, la copertura è ampia ed include tutti i settori maggiormente attrattivi (trasporti, infrastrutture, ecc.). A livello sub-centrale, sono state inserite le due principali municipalità (Hanoi e Ho Chi Minh City) che da sole rappresentano circa il 50% degli appalti a locali, incluso il settore della sanità, di particolare rilievo per le esportazioni di prodotti farmaceutici europei. Per quanto riguarda le entità statali, sono state incluse le principali Società di Stato nei settori più rilevanti (trasporti – incluse le ferrovie, servizi elettrici, sanità), i 34 maggiori ospedali pubblici, i 2 principali enti di ricerca, le 2 principali università, l'agenzia giornalistica vietnamita. Verranno inoltre inclusi tutti i servizi di costruzione (ad eccezione delle sedi ministeriali) e quelli di dragaggio. Nel solo settore farmaceutico, il Vietnam manterrà tuttavia uno schema di *set-aside*: dopo un periodo di 2 anni dall'entrata in vigore, potranno essere esclusi il 65% dei contratti di appalto per 7 anni, poi il 60% per i successivi 5 anni, fino ad arrivare ad una esclusione del 50%. Il tasso di accesso al mercato finale (50%) sarà comunque superiore alla quota di mercato attualmente detenuta dai produttori farmaceutici UE in Vietnam (30%).

**Proprietà intellettuale.** Risultato positivo. L'architettura segue l'impianto classico degli analoghi negoziati dell'UE, con piena protezione dei marchi, brevetti e dei diritti di design. Il periodo transitorio è limitato a 3 anni ed anche la parte *enforcement* (inclusa la cooperazione doganale) è in linea con gli standard UE. Il periodo di "data protection" per prodotti farmaceutici e agro-chimici è fissato in 5 anni, in linea con gli standard WTO. Da segnalare anche l'ottenimento dell'estensione dei brevetti per ulteriori 2 anni, in caso di ritardi nelle autorizzazioni vietnamite. Il capitolo prevede anche una clausola MFN - TRIPS in modo da estendere a questo accordo eventuali risultati più ambiziosi che dovessero essere raggiunti nel TPP.

<sup>3</sup> Con la regionalizzazione il Vietnam, ad esempio, riconosce che gli animali malati, ma che sono circoscritti ad una sola regione (come nel caso della malattia vescicolare suina) sono gli unici ad essere assoggettati al divieto di importazione mentre tutti gli altri allevati in altre regioni dell'Italia non lo sono.

<sup>4</sup> Data la rilevanza degli investimenti di Piaggio tali limitazioni andranno approfondite accuratamente non appena disponibile il testo.

<sup>5</sup> Questa specifica parte potrebbe essere modificata alla luce della riflessione orizzontale in corso in ambito UE, in particolare in merito al meccanismo di risoluzione arbitrale per le controversie tra investitore e Stato. Hanoi non dovrebbe avere problemi ad accettare a tal riguardo le proposte in via di elaborazione. Le sensibilità vietnamite riguardano la possibile eccessiva complessità del capitolo e l'aspetto dei costi del meccanismo (soprattutto per quanto riguarda le procedure di appello). Positivo comunque che il Vietnam abbia già accettato il principio del trattamento nazionale anche per il post-establishment.

Per le **Indicazioni Geografiche**, è prevista la piena protezione (“TRIPS+”, accompagnata da divieto di evocazione ed obbligo di origine) via accordo, con tutela amministrativa per tutte le 169 IIGG inserite nella lista UE, con 5 eccezioni: lo Champagne (*phasing out* degli usi antecedenti in 10 anni), il Parmigiano Reggiano (coesistenza con il termine generico in traduzione “*Parmesan*”) e 4 formaggi (Feta, Asiago, Fontina e Gorgonzola) per i quali è prevista la coesistenza con gli usi antecedenti (che però al momento non esistono) con divieto di evocazione, obbligo di origine e con clausola di cut-off al 31.12.2016<sup>6</sup>.

**Restrizioni (dazi) all’export.** Attualmente il Vietnam è in grado di applicarle a 600 linee tariffarie. Si procederà alla loro rimozione (con periodi transitori non superiori ai 15 anni) per tutti i prodotti con l’eccezione di 57 linee tariffarie. Sarà comunque fissato un tetto per tali dazi pari al 20% (da raggiungere con uno *staging* di 5 anni ) e del 10% unicamente per il manganese, sempre dopo 5 anni.

**Antidumping.** In caso di applicazione di dazi antidumping o compensativi le due parti hanno convenuto di ricorrere alla c.d. *lesser duty rule*, principio già in uso presso la UE che consiste nell’applicare sempre il minor dazio possibile. Inoltre, eventuali misure di salvaguardia potranno essere introdotte solo per un periodo transitorio di 10 anni dall’entrata in vigore dell’accordo.

**Discipline.** Soddisfazione per il trattamento nazionale e il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali, sebbene limitato nel caso delle società di stato (SOE). La clausola MFN assicurerà comunque alla UE di beneficiare di eventuali maggiori aperture conseguite dal Vietnam con FTA (in particolare il TPP).

**Imprese di Stato.** Per le fattispecie in cui esse sono impegnate in attività commerciali – e sui sussidi – la disciplina prevista per il Vietnam rappresenta quella più ambiziosa finora ottenuta con un FTA (tanto più importante in quanto conclusa con un partner a “capitalismo di Stato”). Grazie al principio di non discriminazione, essa assicurerà una posizione di parità alle aziende private e un maggiore controllo sugli operatori statali grazie alle norme sulla trasparenza e sull’accesso alle informazioni relative alle agevolazioni concesse. Nel caso delle imprese di Stato, le disposizioni verranno applicate anche al livello sub-centrale 5 anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo.

---

<sup>6</sup> Si intende il termine da cui decorre la coesistenza. Su questo punto il Vietnam aveva chiesto che la data coincidesse con l’applicazione provvisoria, al fine di evitare una sorta di efficacia retroattiva della previsione (si spiega così la declinazione al futuro: la *cut-off date* e la verifica dell’uso antecedente in buona fede doveva scattare con l’applicazione provvisoria e non prima). Per evitare incertezze, è stata quindi individuata una data che ragionevolmente coinciderà con la fine delle procedure UE per l’adozione della decisione che autorizza firma e applicazione provvisoria dell’accordo. Dopo tale data, l’uso sarà vietato per nuove commercializzazioni, mentre chi sarà nel frattempo entrato sul mercato dovrà dimostrare flussi commerciali stabili ed in “buona fede”. Ragionevolmente, queste condizioni limiterebbero fortemente la possibilità che la coesistenza si verifichi effettivamente. Il valore commerciale del mercato vietnamita dei formaggi è quasi irrilevante ed è difficile, secondo la Commissione, che i produttori USA entrino in questa fase transitoria in Vietnam (il costo sarebbe comunque elevato per dimostrare flussi commerciali consistenti e in buona fede). Per riuscire ad ottenere un risultato migliore di questo (in pratica il *phasing out* degli eventuali usi antecedenti al 31.12.2016 o una *cut-off date* più ravvicinata) si sarebbe dovuta mettere sul piatto un’offerta aggiuntiva di TRQ per il riso: ecco perché, nella visione dei negoziatori vietnamiti, i due aspetti sono sempre stati strettamente legati.

**Allegato su autoveicoli e loro componenti.** Conterrà disposizioni mirate a risolvere le barriere non tariffarie in questo settore, sulla base delle norme dell'Accordo UNECE 1958 (di cui peraltro il Vietnam non è ancora parte contraente). L'entrata in vigore dell'allegato è prevista a 3 anni dall'attuazione dell'FTA, mentre il riconoscimento del certificato di conformità UE per le auto avverrà in 5 anni. L'allegato riguarderà le automobili fino a 3,5 tonnellate e relativi ricambi e una buona parte dei ricambi per veicoli commerciali. Saranno coperti tutti e 77 i Regolamenti UNECE applicabili alle automobili, 57 Regolamenti UNECE applicabili ad autobus, 55 Regolamenti UNECE applicabili a ricambi per camion. Ne risulterà un significativo accesso facilitato al mercato vietnamita per i prodotti UE, in quanto sarà sufficiente presentare un certificato di approvazione UE (per i ricambi) o il certificato di conformità CE (per le automobili) senza bisogno di ulteriori test o certificazioni.

**Allegato sui prodotti farmaceutici e i dispositivi medicali** garantirà l'impiego di standard, prassi e linee guida internazionali, favorendo la cooperazione regolamentare e la compatibilità con i requisiti UE.

**Allegato sulle tecnologie verdi** è dedicato alla rimozione delle barriere non tariffarie nel settore dell'energia rinnovabile, al fine di promuovere gli scambi e la cooperazione in questo ambito.

**Vincoli e riferimenti ad elementi esterni all'accordo.** Si prevede un collegamento giuridicamente vincolante con l'Accordo di Partenariato e Cooperazione (PCA) UE-Vietnam firmato nel 2012, con particolare riferimento alle disposizioni sul rispetto dei diritti umani, democrazia e stato di diritto nei rapporti UE-Vietnam, anche ai fini dell'adozione di possibili misure (inclusa la sospensione) in caso di violazione dell'Accordo. Inoltre, vengono previsti impegni in merito all'adesione agli standard e alle convenzioni ILO, alla promozione della Corporate Social Responsibility e alla tutela dell'ambiente al fine di impedire il dumping sociale e ambientale.